




Traffico di perfezionamento (lavoro a cottimo); esenzione dall'imposta delle prestazioni di perfezionamento effettuate da più rifinitori in territorio svizzero

1. Condizioni per l'esenzione dall'imposta

Nel traffico di perfezionamento attivo o in transito (importazione temporanea di beni per la lavorazione, trasformazione o riparazione), il rifinitore con sede in territorio svizzero può trattare in esenzione dall'imposta la sua prestazione, se è in grado di comprovare, di preferenza con una decisione d'imposizione all'importazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) che il bene perfezionato è stato riesportato. A questa condizione e nella misura in cui applica il metodo effettivo, può eccezionalmente dedurre (sulla base della decisione d'imposizione all'importazione dell'AFD in caso d'immissione in libera pratica), a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione versata o dovuta all'importazione del bene che gli è stato confidato per il perfezionamento.

Il bene lavorato può essere anche trasportato o spedito direttamente dal territorio svizzero (dall'ultima impresa di lavorazione) a destinazione di un terzo all'estero cliente del committente X.



a. Entità dell'esenzione

Se le condizioni per l'esenzione dall'imposta sono adempite, il rifinitore può trattare in esenzione dall'imposta anche la parte di beni che, in occasione della lavorazione, è trasformata in **cascami o scarti** e rimane da lui sul territorio svizzero. Se rivende i cascami o gli scarti, il rifinitore deve imporre la sua fornitura, tranne in caso di esportazione comprovata. Se i cascami o gli scarti restano di proprietà del committente non contribuente e non sono esportati, l'imposta è dovuta sulla parte di beni non esportata (differenza fra quantità vendute ed esportate).

In caso di perfezionamento del bene in territorio svizzero da parte di più rifinitori che agiscono su incarico del committente non contribuente, l'esenzione dall'imposta derivante dalla riesportazione del bene si applica a tutte le prestazioni di perfezionamento.

b. Esportazione e documenti richiesti

Per la riesportazione, il bene perfezionato può essere trasportato indifferentemente dal committente non contribuente o da un terzo da lui incaricato (p. es. rifinitore o spedizioniere).

Affinché i rifinitori con sede in territorio svizzero possano trattare le loro prestazioni in esenzione dall'imposta e il primo rifinitore possa dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione (se il bene è importato secondo la procedura d'immissione in libera pratica), ogni rifinitore deve attestare l'entità della sua prestazione di perfezionamento e comprovare l'esportazione (di preferenza mediante una decisione d'imposizione all'esportazione dell'AFD; v. cifra 4). A questo proposito, l'AFC raccomanda di utilizzare il modulo n. 1343 (v. cifra 2). Il primo rifinitore deve anche conservare la decisione d'imposizione all'importazione dell'AFD ai fini della deduzione dell'imposta precedente, nella misura in cui applica il metodo effettivo.

2. Lavori a cottimo effettuati da più rifinitori su incarico del committente non contribuente; modulo n. 1343 "Attestazione delle prestazioni di perfezionamento effettuate sui beni da più rifinitori aventi sede in territorio svizzero prima della riesportazione di tali beni"

Il committente non contribuente che incarica più rifinitori di lavorare i beni a cottimo sul territorio svizzero prima della loro riesportazione può utilizzare il modulo n. 1343 come segue:

Tagliando A: va compilato dal **primo rifinitore con sede in territorio svizzero**, il quale rimette le attestazioni (tagliandi A e B) insieme ai beni al secondo rifinitore incaricato dal committente non contribuente.

Tagliando B: va compilato dal **secondo rifinitore con sede in territorio svizzero**.

- Se esporta i beni lavorati su incarico del committente non contribuente, il secondo rifinitore deve rimettere al rifinitore indicato nel tagliando A le attestazioni (tagliandi A e B) insieme alla decisione d'imposizione all'esportazione dell'AFD. Il secondo rifinitore conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d'imposizione all'esportazione dell'AFD.
- Se, su ordine del committente non contribuente, consegna i beni rifiniti a un terzo rifinitore, il secondo rifinitore deve consegnare al terzo rifinitore i beni insieme alle attestazioni (tagliandi A e B, aggiungendo un "tagliando C" elaborato sul modello degli altri tagliandi). Il secondo rifinitore a cottimo conserva per sé una copia delle attestazioni (tagliandi A e B).
- Se, su ordine del committente non contribuente, consegna i beni rifiniti a un'altra impresa unicamente a scopo d'esportazione, il secondo rifinitore deve rimettere al rifinitore indicato nel tagliando A le attestazioni (tagliandi A e B) insieme alla decisione d'imposizione all'esportazione dell'AFD. Il secondo rifinitore conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d'imposizione all'esportazione.

Se prima della loro riesportazione, su ordine del committente non contribuente, i beni sono ulteriormente consegnati a un terzo rifinitore (2° trattino della cifra 2; contrassegnare la terza casella del tagliando B) è applicabile per analogia quanto spiegato sinora. In tal caso, l'attestazione (tagliando C elaborato sul modello degli altri tagliandi) va completato dal terzo rifinitore, il quale conserva una copia delle attestazioni (tagliandi A, B e C).

Se i beni non sono esportati da un rifinitore, spetta all'ultimo rifinitore istruire, al momento della consegna dei beni perfezionati, l'impresa incaricata dell'esportazione dei beni (p. es. spedizioniere) in merito al numero necessario di copie delle decisioni d'imposizione all'esportazione e in merito alla loro trasmissione ai rifinitori interessati (contrassegnare la quarta casella del tagliando B).

3. Invii parziali ai rifinitori ed esportazioni in lotti

In questi casi, è possibile utilizzare un unico modulo d'attestazione (n. 1343) soltanto se tutte le decisioni d'imposizione all'esportazione e le fatture concernenti la fornitura complessiva all'estero sono conservate insieme a quest'attestazione e se si tratta unicamente della stessa categoria di beni e di lavori a cottimo.

4. Documenti d'esportazione

L'esportazione definitiva dev'essere comprovata, di preferenza tramite una decisione d'imposizione all'esportazione dell'AFD (per le decisioni d'imposizione in formato cartaceo: l'originale o la copia/fotocopia; per le decisioni d'imposizione in formato elettronico: il file elettronico o la versione stampata di questo file).

I beni effettivamente esportati vanno indicati nella dichiarazione doganale d'esportazione. Il valore d'esportazione da dichiarare deve contenere sia il valore del materiale fornito, sia il lavoro di perfezionamento, così come i costi di trasporto fino alla frontiera svizzera.



Attestation de perfectionnement (travail à façon) de biens effectué par plusieurs finisseurs sis sur le territoire suisse avant réexportation desdits biens

Partie A

Le 1^{er} finisseur assujetti à la TVA (1^{er} mandataire de X)

Nom:
Rue:
NPA, lieu:
N° TVA:

a reçu du **mandant non assujetti** (mandant X)

Nom:
Rue:
NPA, lieu:
Pays:

les biens suivants provenant de l'étranger afin de les perfectionner:

Désignation des biens:
Valeur en CHF:
Quantité / poids:
N° de la quittance de l'impôt payé à l'importation:
Impôt à l'importation en CHF:

Au sens de l'art. 3, let. d, ch. 2, de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), le 1^{er} finisseur perfectionne les biens ci-dessus sur ordre de X:

N° et date de la facture:
Genre de travaux:
Contre-prestation pour le perfectionnement en CHF:
Quantité / poids des biens perfectionnés:
Déchets / matériaux défectueux:
Quantité / poids des déchets / matériaux défectueux:

Sur ordre de X, le 1^{er} finisseur remet les biens perfectionnés le (date) au 2^e finisseur dénommé ci-après (partie B) pour qu'il le perfectionne à son tour.

Lieu / date:

Signature valable du 1^{er} finisseur:

Partie B

À remplir par le 2^e finisseur assujetti à la TVA (2^e mandataire de X):

Nom:
Rue:
NPA, lieu:

Au sens de l'art. 3, let. d, ch. 2, LTVA, le 2^e finisseur perfectionne, sur ordre de X, les biens qui figurent dans la partie A:

N° et date de la facture:
Genre de travaux:
.....
Contre-prestation pour le perfectionnement en CHF:
Quantité / poids des biens perfectionnés:
Déchets / matériaux défectueux:
Quantité / poids des déchets / matériaux défectueux:

Le 2^e finisseur atteste à l'attention du 1^{er} finisseur que les biens perfectionnés ont été, sur ordre de (mandant X), le (date)

(cocher la case appropriée)

- exportés conformément à la décision de taxation à l'exportation de l'AFD remise au 1^{er} finisseur avec ces attestations (parties A et B).
- remis/expédiés avec ces attestations (parties A et B) au 1^{er} finisseur pour qu'il les exporte.
- remis/expédiés avec ces attestations (parties A et B, ainsi qu'une partie C semblable à la partie B) à un 3^e finisseur.
- remis/expédiés à l'entreprise pour qu'elle les expédie à l'étranger et envoie simultanément ces attestations (partie A et B) au 1^{er} finisseur. Le 2^e finisseur a informé l'entreprise chargée de l'exportation des biens (par ex. l'expéditeur) du fait que le 1^{er} finisseur a également besoin d'une copie de la décision de taxation à l'exportation de l'AFD.

Lieu / date:

Signature valable du 2^e finisseur: